



L'Arcivescovo di Catania

4 gennaio 2019

*95131 Catania
Via Vittorio Emanuele 159*

Prot. N. 16/U - 02

- *Ai Rev.di Vicari Foranei uscenti*

- *Ai Rev.di nuovi Vicari Foranei*

Carissimi,

Vi presento anzitutto e con grande gioia i più fervidi auguri per l'anno che abbiamo appena iniziato: sia esso per tutti noi un vero anno di grazia del Signore.

Desidero invitarvi ad un incontro che segni in maniera fraterna il momento particolare che vi riguarda, ultimando o iniziando il servizio di Vicari foranei.

Ci vedremo venerdì 11 gennaio presso la Casa del Clero "Can. Tullio Allegra", alle ore 10.00 con il seguente programma:

- Scambio di pareri circa le condizioni presenti e le prospettive che riguardano i Vicariati sulla base del vigente "Direttorio Diocesano sui Vicariati e Vicari foranei" che invio in allegato;
- Ore 13.00 Ora Media;
- Ore 13.30 pranzo.

Vi attendo e vi saluto con affetto.

† Salvatore, arcivescovo

✠ Salvatore Gristina

DIRETTORIO DIOCESANO SUI VICARIATI E I VICARI FORANEI

1. Lo *Statuto sui Vicari e sui Vicariati distrettuali* fu promulgato da S.E. mons. Domenico Picchinenna il 19 marzo 1984 ed entrò in vigore il 1^o maggio successivo, in sostituzione del precedente Statuto approvato, *ad triennium et ad experimentum*, in data 8 dicembre 1979. Sempre il 19 marzo 1984 mons. Picchinenna promulgò il *Drecreto di ristrutturazione dei Vicariati Distrettuali*, con il quale fu disposta l'attuale distribuzione delle parrocchie nei 15 Vicariati dell'Arcidiocesi. Anche questo decreto entrò in vigore il 1^o maggio del 1984. I due decreti furono pubblicati insieme nel *Bollettino Ecclesiale* dell'Arcidiocesi (Anno 87, gennaio-marzo 1984, pagg. 21-23; 24-33). Dalla *Premessa* veniamo a sapere che lo *Statuto* è stato promulgato tenendo conto delle «osservazioni e proposte del Presbiterio e particolarmente del Consiglio Presbiterale».

PARTE PRIMA: IL VICARIATO FORANEO

2. *Compiti del Vicariato foraneo.*

Il Codice di diritto canonico descrive i vicariati foranei come raggruppamenti di più parrocchie vicine per «favorire la cura pastorale mediante un'azione comune»¹. La Chiesa di Catania, all'interno del più ampio cammino della Chiesa in Italia, affida all'azione congiunta dei diversi membri dei vicariati foranei soprattutto i seguenti compiti.

1) *La promozione e il sostegno della comunione.* È compito del vicariato favorire e sostenere la comunione tra le diverse parrocchie. Ciascuna comunità parrocchiale, mantenendo la propria identità, può e deve mettere in comune le proprie esperienze e carismi, a servizio della missione della Chiesa e della rigenerazione in Cristo della persona umana. La comunione costituisce la vita della Chiesa «nella pluralità di carismi e nell'unità della missione»². Al vicariato spetta il compito di facilitare la logica integrativa della comunione tra le parrocchie, delle parrocchie con la Chiesa particolare, delle parrocchie con le altre comunità ecclesiali presenti ed operanti nel territorio (comunità religiose, movimenti, associazioni, ecc.)³.

2) *Iniziative pastorali sopraparrocchiali (o interparrocchiali).* Già il Concilio Vaticano II constatava che oggi, per diversi motivi, le iniziative apostoliche debbono «trascendere i limiti di una parrocchia o di una diocesi»⁴. La nota C.E.I. *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia* osserva l'incapacità di tante parrocchie ad attuare da sole la loro proposta pastorale, ed invita a «distinguere tra i gesti essenziali di cui ciascuna comunità non può rimanere priva e la risposta a istanze - in ambiti come carità, lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, famiglie, formazione, ecc. - in ordine alle quali non si potrà non lavorare insieme sul territorio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti»⁵. I bisogni dell'evangelizzazione e della formazione cristiana superano spesso i limiti parrocchiali e quindi solo un'azione pastorale congiunta e integrata può dare risultati positivi. L'esigenza missionaria di raggiungere questi ambiti e di raccogliere queste istanze con forme adeguate di presenza e di azione, richiede uno spirito di comunione e una pastorale integrata tra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici e «forme anche istituzionali di cooperazione tra le diverse parrocchie di un medesimo territorio»⁶. È quindi compito del vicariato, d'intesa con i competenti uffici diocesani, promuovere quelle iniziative pastorali che riguardano ambiti che superano l'estensione e le capacità delle singole parrocchie.

3) *La fraternità sacerdotale.* Nell'ambito del vicariato si favorisca la pratica di quella «intima fraternità sacramentale»⁷ che unisce i presbiteri in virtù della comune ordinazione e

della missione e che «deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità»⁸. La Chiesa di Catania ripete l'invito del Concilio Vaticano II: «È chiaro che tutti lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi. Pertanto è assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda in modo da essere sempre cooperatori della verità»⁹. L'esigenza di una simile fraternità è tanto più necessaria di fronte al grande impegno pastorale che anche oggi è chiesto alla Chiesa: «Nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria missione se agisce da solo e per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa»¹⁰. Lo stesso Concilio sollecita quindi la collaborazione tra i parroci e i sacerdoti impegnati nell'ambito di un medesimo territorio «affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più efficace». Si favoriscano tra i presbiteri anche forme di vita comune, che giovano all'attività apostolica e offrono ai fedeli esempi di carità e di unità»¹¹.

3. Costituzione del Vicariato foraneo.

Spetta al Vescovo riunire più parrocchie vicine nei vicariati, per facilitarne la cura pastorale mediante un'azione comune. Nell'erigere i vicariati foranei, il vescovo terrà conto dell'omogeneità, dell'indole e delle consuetudini della popolazione, delle caratteristiche comuni del settore geografico, della prossimità geografica e storica delle parrocchie, della facilità di incontri periodici per i chierici¹². Per la costituzione dei vicariati o la loro soppressione e modifica, il vescovo esegua le indagini opportune presso i vicari e i presbiteri dei vicariati come pure presso fedeli laici e senta il consiglio dei vicari, il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale diocesano.

4. Organizzazione del vicariato.

Sono organi del vicariato:

- a) il Vicario foraneo;
- b) Il consiglio pastorale vicariale;
- c) Le riunioni dei chierici del vicariato;
- d) L'assemblea pastorale vicariale.

PARTE SECONDA: IL VICARIO FORANEO

5. Compiti del Vicario foraneo

Il sacerdote preposto al vicariato foraneo è denominato Vicario foraneo. Il Vicario foraneo è collaboratore stretto del vescovo nella cura pastorale dei fedeli e nel rapporto con i presbiteri della forania, dei quali è chiamato a essere un sollecito «fratello maggiore»¹³.

1) **Promozione e coordinamento dell'attività pastorale.** Il Vicario foraneo ha il compito di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato, favorendo l'integrazione delle diverse esperienze pastorali in uno stile di comunione e di missione. È sua cura l'attuazione dei programmi e degli orientamenti elaborati dal Consiglio pastorale vicariale. Promuove e coordina, d'intesa con il consiglio pastorale vicariale e i competenti uffici diocesani, le iniziative di evangelizzazione, catechesi e carità che superano l'estensione e le capacità delle singole parrocchie.

2) **Cura per il decoro del culto e l'amministrazione delle parrocchie.** Il Vicario foraneo, in fraterno dialogo con i confratelli e in collaborazione con i competenti uffici diocesani, abbia

cura che siano osservate le disposizioni liturgiche, soprattutto nella celebrazione dei sacramenti e del culto eucaristico, nonché le indicazioni pastorali per la celebrazioni delle feste religiose e la religiosità popolare. Cerchi, con il concorso dei confratelli, il modo migliore per assicurare la redazione e custodia degli archivi parrocchiali e la diligente amministrazione dei beni ecclesiastici¹⁴.

3) Sollecitudine verso i chierici. Poiché ciascun presbitero «è unito agli altri membri (del presbiterio) da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità»¹⁵, è compito del Vicario foraneo, d'intesa con il vescovo, promuovere e sostenere la vita fraterna e la collaborazione fra i chierici della propria zona. A tal fine promuove e presiede le riunioni mensili dei presbiteri e dei diaconi, al fine di favorire la preghiera comune, lo studio dei problemi e lo scambio di esperienze pastorali e si adopera perché i chierici partecipino ai ritiri spirituali e agli incontri di aggiornamento predisposti dalla diocesi¹⁶.

I vicari foranei ricordino che i presbiteri, a causa della partecipazione al medesimo sacerdozio, «sono specialmente responsabili nei confronti di coloro che soffrono qualche difficoltà; procurino dunque di aiutarli a tempo, anche con un delicato ammonimento, quando ce ne fosse bisogno. E per quanto riguarda coloro che fossero caduti in qualche mancanza, li trattino sempre con carità fraterna e comprensione, preghino per loro incessantemente e si mostrino in ogni occasione veri fratelli e amici»¹⁷.

Abbia la massima premura per i presbiteri che si trovano in situazioni di disagio, anziani, ammalati o in qualunque modo bisognosi di attenzione e sostegno, perché non manchino di necessari aiuti spirituali e materiali. Durante l'assenza o la malattia dei presbiteri, faccia in modo che non vadano perduti o asportati i beni che appartengono alla chiesa¹⁸. Delle situazioni di difficoltà dei presbiteri dia tempestiva comunicazione al vescovo.

4) Conoscenza del vicariato. Attraverso un costante rapporto con i parroci e gli altri operatori pastorali, il Vicario foraneo abbia cura di conoscere le attività e le difficoltà delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali del proprio vicariato. Visita le parrocchie secondo le modalità e i tempi determinati dal vescovo¹⁹. Accompagna il vescovo, insieme agli altri convisitatori, durante la Visita pastorale.

5) Supplenza. Il Vicario foraneo provvede, d'intesa con il Vicario generale, nei casi urgenti, alla supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli e regola il turno di riposo estivo.

6) Facoltà. Il Vicario foraneo ha la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione nelle parrocchie del vicariato.

7) Il Consiglio. Il Vicario foraneo è particolarmente tenuto all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione tutte le volte che il vescovo vorrà avvalersi del suo consiglio e, se la gravità delle questioni lo richiede, di osservare diligentemente il segreto²⁰. In particolare fornisca al vescovo tutti gli elementi di conoscenza utili per la provvisione delle parrocchie vacanti²¹. I vicari foranei devono essere chiamati in qualità di membri e sono tenuti all'obbligo di partecipare al sinodo diocesano²².

5. Nomina del Vicario foraneo.

Il Vicario foraneo è nominato liberamente dal vescovo, dopo aver consultato i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato ed eventualmente anche altri fedeli²³. Il Vicario foraneo è scelto tra i presbiteri che esercitano il ministero nella forania. Sia preferibilmente in cura d'anime, meriti la fiducia del Vescovo, goda la stima del clero e dei fedeli per la sua prudenza e dottrina, pietà e zelo apostolico, abbia sufficienti doti di direzione e di lavoro in équipe²⁴.

6. Durata e rimozione del Vicario foraneo.

I vicari foranei durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati. Decadono dalla carica anche quando non svolgono più il ministero nel territorio del vicariato. Il Vescovo può rimuovere liberamente qualunque Vicario foraneo quando, a suo prudente giudizio, vi sia una giusta causa²⁵.

7. Consiglio dei vicari.

Il Vescovo riunirà periodicamente i vicari foranei, unitamente al Vicario generale e ai vicari episcopali, per discutere dei problemi della diocesi e per essere debitamente informato della situazione dei vicariati e delle parrocchie²⁶. Il Consiglio dei Vicari foranei è presieduto dal vescovo ed è convocato per iscritto con l'ordine del giorno. È cura del segretario, scelto dal vescovo, curare l'invio della convocazione, redigere e custodire i verbali delle riunioni e gli altri documenti.

PARTE TERZA: IL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE

8. Competenze del Consiglio Pastorale Vicariale

In ogni vicariato dell'Arcidiocesi di Catania è costituito il Consiglio Pastorale Vicariale (CPV), organo rappresentativo e consultivo delle comunità parrocchiali e le altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio del vicariato foraneo, al fine di favorirne la comunione e l'azione pastorale comune.

Ad esso spetta:

a) rilevare in permanenza l'esatta situazione pastorale locale, in particolare attraverso la conoscenza delle condizioni sociali e culturali e della pastorale delle singole comunità parrocchiali ed ecclesiali;

b) studiare, ricercare e discernere comunitariamente i programmi e i metodi pastorali più rispondenti ai bisogni del vicariato;

c) studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce all'attuazione nel vicariato del piano pastorale diocesano e dei diversi programmi pastorali;

d) fornire elementi utili per coordinare e promuovere l'azione pastorale nel vicariato su basi di organicità, comunitarietà, dinamismo ecclesiale.

9. Composizione del Consiglio Pastorale Vicariale

Il Consiglio Pastorale Vicariale è composto:

- dal Vicario foraneo,
- dal segretario eletto dal Consiglio;
- dai parroci delle parrocchie del vicariato;
- da un diacono che esercita il suo ministero nell'ambito del vicariato;
- dai segretari dei Consigli Parrocchiali Pastoralisti;
- dai superiori (o loro delegati) delle comunità religiose maschili che non hanno annessa una parrocchia;
- dalle superiori (o loro delegate) delle comunità religiose femminili;
- dai responsabili (o loro delegati) dei gruppi degli Istituti Secolari, se consentito dal loro riserbo;
- da una coppia di sposi;
- da un rappresentante dei gruppi, movimenti, associazioni ecclesiali che operano a livello vicariale e/o diocesano.

10. Durata del Consiglio Pastorale Vicariale

Il Consiglio Pastorale Vicariale nel suo insieme dura in carica tre anni. I membri elettivi del Consiglio possono essere eletti per due trienni consecutivi.

11. Organi del Consiglio Pastorale Vicariale

Sono organi del Consiglio Pastorale Vicariale:

- le commissioni, composte da membri del Consiglio e da esterni, eletti dallo stesso Consiglio in base alle loro specifiche competenze;

- la segreteria, composta da tre membri eletti dal Consiglio: un responsabile e due collaboratori. Ha il compito di preparare la convocazione, stendere i verbali, assicurare il collegamento con le varie strutture, conservare tutti gli atti e documenti nella sede del Consiglio che si identifica con la parrocchia del Vicario per tutto il tempo del mandato di quest'ultimo;

- il consiglio di presidenza: presidente, segreteria e moderatori delle commissioni. Esso ha il compito di curare la traduzione in atto delle decisioni del Consiglio, di preparare e convocare le riunioni fissandone l'ordine del giorno, di coordinare il lavoro delle commissioni, di decidere su questioni urgentissime, di presiedere l'assemblea pastorale vicariale;

- la presidenza: il Vicario-presidente e il vice presidente (un laico eletto dai membri del Consiglio Pastorale Vicariale). Essa assicura il regolare funzionamento del Consiglio e lo rappresenta, insieme al responsabile della segreteria, in sede diocesana.

12. Riunioni del Consiglio Pastorale Vicariale

Il Consiglio Pastorale Vicariale si riunisce almeno tre volte l'anno. Per una più ampia e diretta rappresentazione della situazione pastorale del proprio vicariato, il Consiglio Pastorale Vicariale almeno due volte l'anno si riunisce in assemblea pastorale vicariale, composta da una rappresentanza allargata delle varie realtà ecclesiali operanti nel vicariato.

Le soluzioni e gli indirizzi pastorali consiliari saranno trasmessi alle varie realtà ecclesiali del vicariato dai rispettivi consiglieri e verranno tradotti in un opportuno iter comunitario di riflessione e di impegno operativo. Copia del verbale di ogni riunione del Consiglio Pastorale Vicariale viene trasmessa per competenza al vicario episcopale per la pastorale dell'Arcidiocesi di Catania.

13. Modifiche

Le modifiche e le integrazioni alle presenti norme sul Consiglio Pastorale Vicariale che eventualmente un vicariato foraneo riterrà di proporre, dovranno essere motivate e espressamente approvate dall'Arcivescovo.

NOTE

1 Codex Iuris Canonici, can. 374 § 2. Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 217.

2 Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 11.

3 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 11.

4 Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 7.

5 Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 11.

6 Giovanni Paolo ii, Esortazione apostolica post-sinodale *Chistifideles Laici*, 30 dicembre 1988, n. 26.

7 Concilio Vaticano ii, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, n. 8. Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 275§1.

8 Concilio Vaticano ii, Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, 16 novembre 1965, n. 28.

9 Concilio Vaticano ii, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, n. 8.

10 Concilio Vaticano ii, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, n. 7.

11 Concilio Vaticano ii, Decreto *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, n. 30.

12 Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 217.

13 Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 218.

14 *Codex Iuris Canonici*, can. 555 § 1,3.

15 Concilio Vaticano ii, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, n. 8.

16 *Codex Iuris Canonici*, can. 555 § 2,1.

17 Concilio Vaticano ii, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965, n. 8. Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 555 § 1, 2.

18 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 555 § 3.

19 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 555 § 4.

20 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 127 § 3.

21 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 524; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 212. Per la nomina dei vicari parrocchiali, cfr. anche *Codex Iuris Canonici*, can. 547.

22 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 463 § 1, 7.

23 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 553 ; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 218.

24 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 218.

25 Cfr. *Codex Iuris Canonici*, can. 554 § 3.

26 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 218.